



GPDP - Ufficio
Garante Privacy
Roma, 06/10/2009
Prot. 0021783 /U
Fasc. 64396

Azienda sanitaria locale della
provincia di Como
Dipartimento amministrativo
U.O. Gestione risorse umane
Via Pessina 6
22110 Como

Azienda sanitaria locale della
provincia di Varese
Dipartimento amministrativo
Servizio amministrazione personale
Via Ottorino Rossi 9
21100 Varese

e, p.c. Ministro per la p.a. e l'innovazione
Dipartimento funzione pubblica
Corso Vittorio Emanuele 116
00186 Roma

Oggetto: richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", in materia di pubblicazione delle retribuzioni annuali e dei *curricula vitae* dei dirigenti.

In merito alle analoghe richieste di chiarimenti di codeste Amministrazioni concernenti l'applicazione dell'articolo 21 della legge n. 69 del 2009 si osserva quanto segue.

Per quanto concerne il quesito sub 1), la pubblicazione dei dati relativi a ciascun dirigente è prevista espressamente dal predetto articolo 21, alla stregua dei principi contenuti nel Codice in materia di protezione dei dati personali in tema di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici e, in particolare, della loro diffusione (artt. 18, comma 4, e 19, comma 3, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196). In tale quadro, il dirigente è tenuto a conferire i propri dati personali, al fine di consentire all'Amministrazione di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge (quesito sub 3).

Quanto alla procedura di compilazione *on-line* dei *curricula* dei dirigenti pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per la



pubblica amministrazione e l'innovazione, si richiama l'attenzione sul fatto che è ora disponibile sul medesimo sito una versione aggiornata di tale procedura che prevede la sola possibilità per l'utente di compilare il *curriculum* in un'unica sessione di lavoro, senza che vi sia alcuna conservazione di dati da parte di quella Amministrazione.

In merito al quesito sub 2), si precisa che l'obbligo di rilasciare agli interessati un'idonea informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice può essere assolto con le modalità ritenute più opportune, anche inserendo l'informativa in calce ad eventuali istruzioni diramate all'interno dell'Amministrazione stessa per l'applicazione della disposizione normativa in esame.

Per quanto concerne infine il quesito sub 4), si osserva come il trattamento in questione non possa ricondursi alle fattispecie di cui all'articolo 37, comma 1, lett. f) del Codice, dal momento che la norma si riferisce a "*banche di dati (...) relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti*"; requisiti, questi, che evidentemente non ricorrono nel caso in esame.

IL DIRIGENTE
(Dr. Mario de Bernart)

